

COMUNE DI VICO EQUENSE

STATUTO

Delibera n. 37 del 10/3/2004.

TITOLO I Disposizioni generali

CAPO I Il Comune

Art. 1 Il Comune

1. Il Comune di Vico Equense è Ente locale autonomo, democratico, espressione della comunità equense che vive sul suo territorio, impegnato ad affermare i principi dell'unità europea, della pace e della solidarietà.

2. Esso è preposto alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo sociale ed economico della comunità, salvaguardandone e valorizzandone le caratteristiche umane, culturali, civili e religiose, anche attraverso iniziative che favoriscono la conoscenza e l'incontro con altre comunità e con altre culture.

3. Il Comune individua come bene di tutta la collettività e, quindi, come fine generale della sua azione, la tutela e la promozione della dignità della persona umana in tutte le condizioni ed in ogni ambito con particolare riferimento a quello familiare e lavorativo.

4. A tal fine, il Comune mira alla conservazione e realizzazione di un ambiente adeguato ed ispira la sua azione e la sua organizzazione ai valori di libertà, solidarietà eguaglianza ed ai connessi complementari principi d'imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità. Orienta la sua azione alla protezione degli interessi meritevoli collegati alla condizione di lavoro, della famiglia, degli anziani, della donna, dei bambini e delle persone più deboli.

5. Il Comune di Vico Equense riconosce la funzione anche educativa e formativa della politica in quanto volta al raggiungimento dei predetti valori e principi ed impegna la responsabilità di amministratori e cittadini ai fini della loro consapevole ed attiva partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica della Comunità Equense. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.

6. Il Comune di Vico Equense, promuove un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con idonee scelte politiche;

- favorisce lo sviluppo economico in ogni settore di propria competenza;
- promuove il godimento dei servizi sociali per tutti i cittadini;
- svolge la funzione di organizzare il servizio Comunale di protezione civile ed in particolare dei servizi di prevenzione e previsione dei grandi rischi, preparazione alle eventuali emergenze e soccorso alla popolazione in caso di catastrofi e calamità.
- rispetta e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- sostiene la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale nel quale affermare i principi ed i valori della eguaglianza, della legalità e della sicurezza dei cittadini nonché di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- riconosce pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

7. Il Comune di Vico Equense riconosce e valorizza le realtà locali costituite dagli antichi Casali che conservano tuttora una loro specifica e rilevante identità culturale.

8. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, il Comune di Vico Equense assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatici della Regione e della Provincia.

Art. 2

Rapporti con la Regione e la Provincia

1. Il Comune di Vico Equense favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti pubblici, al fine di contribuire alla realizzazione di un efficiente sistema delle Autonomie locali, ciò nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Il Comune favorisce e promuove l'organizzazione di forme e di collaborazione e di gestione consortile di servizi essenziali tra i Comuni della Penisola Sorrentina e con altri Comuni vicini tesi al raggiungimento degli obiettivi comuni di crescita e miglioramento della qualità della vita delle popolazioni amministrare.

CAPO II

Il territorio

Art. 3

Le caratteristiche, la posizione, i confini

1. Il territorio del Comune è costituito da centri costieri e da borgate collinari che hanno tratto origine dagli antichi casali.

2. Il territorio del Comune di Vico Equense si estende per Kmq. 29,300 dal livello del mare ai mt. 1376 sui Monti del Faito.

Esso confina a Nord con il Comune di C/mare di Stabia ed il Golfo di Napoli, ad Est con i Comuni di Pimonte e Positano, ad Ovest con il Golfo di Napoli ed il Comune di Meta ed a Sud con il Comune di Piano di Sorrento ed il Golfo di Salerno.

3. Il territorio ha una fascia costiera che si estende nel Golfo di Napoli per Km 5,940 circa e nel Golfo di Salerno per Km 2,240 circa.

4. All'interno del territorio del comune di Vico Equense non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento e il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

CAPO III

Identificazione del Comune

Art. 4

La sede

1. La Sede Ufficiale del Comune di Vico Equense è l'ottocentesco palazzo Comunale in via Filangieri.

Art. 5

Lo Stemma

1. Lo Stemma del Comune di Vico Equense è quello esistente sul portale principale del Palazzo Comunale di via Filangieri ed è rappresentato da:

"un antico torrione merlato da cui si elevano altre tre torri finestrate anch'esse merlate, sovrastate da tre stelle, il tutto poggiato su un lembo di terra bagnato dal mare e contornato rispettivamente al lato sinistro da un ramo d'ulivo ed al lato destro da un ramo di quercia. Al torrione di basamento si accede attraverso una porta a due battenti di cui uno aperto".

Art. 6

Il Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune di Vico Equense è composto da un drappo rettangolare grecato di colore azzurro con rappresentazioni e fregi dorati riportanti in alto la scritta "Comune di Vico Equense", subito sotto lo stemma sormontato da una corona merlata.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II

I regolamenti

CAPO I

Regolamenti servizi compiti e programmazione

Art.7

I regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8

La programmazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali sportive e culturali operanti sul suo territorio.

TITOLO III

Istituti di partecipazione popolare e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 9

Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso il riconoscimento del diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo ed attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.
3. Il consiglio comunale regola con atto proprio le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. Il consiglio comunale promuove la partecipazione dei cittadini anche attraverso l'istituzione - regolata da appositi regolamenti - di osservatori e consulte, tematiche e di rappresentanza territoriale.

Art. 10 Comitati di Borgata

Sono istituiti i comitati di borgata , espressione delle entità di frazione o di quartiere, il cui funzionamento e la cui costituzione sono regolate da apposito regolamento. Essi hanno funzione consultiva.

Art. 11 Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento di competenza del Consiglio Comunale.

Capo II Modalità di partecipazione

Art. 12 Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 13 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni per petizioni collettive può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo che descrive le richieste rivolte all'amministrazione.

3. La petizione é inoltrata al sindaco il quale, entro 15 giorni dall'assunzione al protocollo generale dell'Ente, la assegna per l'esame all'organo o al dirigente competente.
4. La decisione o risposta dell'organo o del dirigente competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzata mediante affissione all'Albo pretorio in modo da renderla conoscibile ai firmatari.

Art. 14 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore al 10% (diecipercento) avanzi al Sindaco proposte dettagliate e motivate per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili di settore e dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate all'Albo pretorio e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 15 Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15% (quindicipercento) degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di personale e di organizzazione degli uffici e dei servizi, di nomine e di designazioni, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e sugli stessi argomenti per i quali già sono stati indetti referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 40% degli aventi diritto.
6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 16 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. L'Ente a tal fine si impegna a rendere pubblici i propri atti anche a mezzo di apposito sito Internet.
3. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative e norme regolamentari comunali dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
5. In caso di diniego motivato da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
6. In caso di diniego, devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge o le norme regolamentari comunali che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 17

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.
3. L'affissione viene curata dal Responsabile del servizio competente.
4. Gli atti di conferimento di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 18

Azione Popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune; in caso di soccombenza, le spese cadono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, a meno che l'Ente non si sia associato all'azione e l'abbia fatta propria.

Capo III

Associazionismo e volontariato

Art. 19

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. A tal fine, il Sindaco, su istanza degli interessati, dispone la registrazione delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. Il Consiglio Comunale, con proprio atto, regola i requisiti e le modalità di registrazione nonché gli obblighi e gli oneri che ne conseguono.
2. Il comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Art. 20

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere agli atti e ai dati amministrativi che non siano esclusi dal regolamento di accesso agli atti e che non violino il diritto alla riservatezza solo ed esclusivamente per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; è, altresì, titolare di potere propositivo in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

Art. 21

Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire propri servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 22

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il comune si adopera affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite da svolgersi nell'interesse collettivo abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate anche sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 23

Consulte

1. Le consulte sono organismi collegiali di consultazione composte da un Consigliere comunale delegato dal Presidente del Consiglio Comunale e da rappresentanti di Associazioni, categorie professionali o da qualsiasi altro soggetto che per requisito personale e culturale possa offrire contributi negli specifici settori di attività.
2. I componenti sono nominati con decreto dal Sindaco su designazione delle Associazioni e/o categorie professionali e per gli altri soggetti sulla base di requisiti di competenza specifica.
3. Le consulte vengono istituite con atti di Consiglio Comunale nei settori di attività ritenuti opportuni, per il loro funzionamento non è previsto alcun onere finanziario per l'Ente.

Art. 24

Il Difensore Civico

1. Il Comune istituisce il Difensore Civico, che ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Egli svolge le seguenti funzioni:

- esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1 del D.L.vo n. 267/2000 secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2 del citato D.L.vo n.267/2000;

- raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine a disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione trasmettendole agli uffici competenti;
 - attiva interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente;
 - riferisce almeno una volta all'anno circa il suo operato al Consiglio Comunale;
 - informa la popolazione, con specifici strumenti sulla sua attività;
 - favorisce di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini gli incontri tra cittadini singoli o associati e responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi;
2. Il Difensore Civico è scelto, a seguito di avviso pubblico, tra cittadini elettori ed eleggibili residenti da almeno cinque anni, di comprovata integrità, professionalità ed autorevolezza che abbiano esperienza nel campo della tutela dei diritti, non siano dipendenti della stessa Amministrazione Comunale, non rivestano incarichi politici, non abbiano assunto incarichi amministrativi da almeno una legislatura e si impegnano a non candidarsi alle successive elezioni del Consiglio Comunale.
3. Si applicano al Difensore civico le norme disciplinanti la ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale. E' comunque incompatibile chi tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (ed è rieleggibile una sola volta). La durata in carica del difensore civico è pari a quella del Consiglio Comunale che lo ha eletto, egli comunque esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. La nomina dovrà avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla convalida degli eletti; detti termini valgono anche nei casi di decadenza, rimozione o dimissioni.
6. L'incarico di Difensore Civico comporta una indennità di carica non superiore a quella del vice-sindaco.
8. Il Comune provvede a dotare il Difensore Civico di un Ufficio, di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.
9. L'Ufficio di Difensore Civico deve essere accessibile al pubblico sia dal punto di vista della Sede che da quello degli orari.
10. Nel Bilancio preventivo l'Amministrazione Comunale prevede un apposito capitolo di spese per il Difensore Civico.
11. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
12. Egli, inoltre, può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nei casi previsti dalla normativa vigente per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio. In tutte le ipotesi di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o decesso il consiglio comunale provvede a nuova elezione secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo.

CAPO IV

Servizi pubblici comunali Forme di gestione

Art. 25

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. La proposta di delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:
 - a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
 - b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
 - c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali,
 - d) i rapporti con i restanti apparati comunali;
5. La proposta di delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
 - b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
 - c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
 - e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati ad essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;
 - g) le ragioni per la gestione in forma associata tramite consorzio di più servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un consorzio cui partecipano enti diversi dai consorzi già istituiti;
6. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 26

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 27

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.
4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia per la chiamata diretta.
5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 28

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale; il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
3. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
4. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
5. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

CAPO V

Forme associative

Art. 29

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione, in essi il Sindaco nomina i rappresentanti dell'Ente individuandoli tra soggetti di specifica esperienza e competenza tecnica e professionale.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 30

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 30 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 31

Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8,9 e 10 dell'articolo 50 e dell'art.42, comma 2, lett. M, e prevede la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 32

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV

Organi istituzionali e organi titolari d'ufficio

CAPO I

Attribuzioni

Art. 33

Organi istituzionali del Comune

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco, con funzioni esecutive, che opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. E' responsabile dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
5. Ciascun organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
6. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite da apposito regolamento e nel rispetto dell'art.38 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 34

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni consiliari concernenti persone, qualora venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta e comunque in tutti i casi espressamente previsti dal Regolamento di funzionamento degli Organi collegiali.
2. L'istruttoria delle proposte di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal

segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea rispettivamente dal consigliere o dall'assessore più giovane di età designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco a secondo che trattasi di deliberazioni del Consiglio Comunale o di Giunta Municipale
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario Generale e rispettivamente dal Presidente del Consiglio Comunale per il Consiglio Comunale, dal Sindaco per la Giunta Municipale

Art. 35

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione diretta della comunità amministrata, è depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzativa connessa all'autonomia del Comune.
2. Svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica anche economica sulle linee di azione dei soggetti destinatari in relazione all'attività programmata ed ai risultati conseguiti.
3. Il Consiglio comunale si avvale nella sua attività di indirizzo e di controllo, per gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari, della collaborazione del Collegio dei Revisori.
4. Esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi delle comunità.
5. Assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati nonché gli istituti di partecipazione con momenti di collegamento, di consultazione e coordinamento.
6. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare
7. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
8. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.
9. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
10. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nei limiti e secondo le modalità fissati della normativa vigente.
11. Ciascun Consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente un onere finanziario non superiore all'importo spettante in ragione del numero massimo di sedute previste dal Regolamento. In caso di assenze ingiustificate si procederà ad applicare una detrazione dell'importo dell'indennità per ciascuna assenza come stabilito dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 36

I Consiglieri Comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le funzioni di consigliere anziano, ovvero di presidente dell'assemblea prima dell'elezione del Presidente del Consiglio, sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.L.vo n. 267/2000 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i consiglieri esercitano il diritto :

- di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio. Le iniziative devono essere presentate sotto forma di proposta al Consiglio per l'esame, la discussione e le determinazioni;
- di intervento nella discussione, di emendamento e di voto nonché di interrogazione, di mozione e di ordine del giorno;

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

5. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del presidente del consiglio comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

6. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale

7. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale.

8. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 37

Supplenza dei Consiglieri Comunali

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo n. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del 1 comma dell'art. 45 del citato D.L.vo n. 267/2000.

Art. 38

Il Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale, sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. Il regolamento disciplina in generale tutto quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni ad esso spettanti e contiene disposizioni sulle materie ad esso esplicitamente rinviate dallo Statuto.

3. Il Consiglio Comunale disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni consiliari.
4. Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
5. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, delle consultazioni degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
 - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari. Con lo stesso regolamento saranno stabilite, altresì, le norme sull'autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.L.vo n. 267/2000.

Art. 39

La funzione di indirizzo e controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, con le modalità previste dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale, in particolare, esercita la funzione di programmazione adottando, al fine della predisposizione del Bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzo che contenga un'ipotesi annuale e pluriennale dell'andamento delle risorse disponibili dell'Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli investimenti che determinano le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse.
3. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta ed i funzionari, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
4. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
5. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
6. Il documento contenente le linee programmatiche è approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 40

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, che concorrono con il Consiglio nei compiti di indirizzo politico-amministrativo e corrispondono, di massima alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
3. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
4. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo o di garanzia, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la dotazione economica, la durata ed il numero massimo di sedute mensili delle commissioni verranno disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.
6. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
7. Le Commissioni comunali permanenti si riuniscono in locali comunali che l'Amministrazione attrezzerà adeguatamente.

Art. 41

I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, così come stabilito dal regolamento.
3. E' istituita la Conferenza dei Capi gruppo finalizzata, tra l'altro, a rispondere alle finalità indicate dal comma 4, dell'art. 39 del D.L. vo n. 267/2000.
4. La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale o anche su richiesta di un Capigruppo per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune.
5. La Conferenza dei Capigruppo a tutti gli effetti di legge e del regolamento degli Organi, è considerata la prima Commissione Consiliare.

Art. 42

Elezione del Presidente del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta all'uopo convocata dal consigliere anziano, elegge tra i propri membri un presidente ed un vice presidente.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale, nelle prime due votazioni si richiedono i 2/3 dei voti validi dei consiglieri assegnati. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Per tale votazione ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto.
4. Il Presidente eletto dal Consiglio comunale assume la carica appena eletto, considerando l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.
5. Nella stessa seduta della elezione del Presidente del Consiglio Comunale, con gli stessi criteri, ma con votazione a parte, si procede alla elezione di un Vice- Presidente per la sostituzione del Presidente in casi di assenza, impedimento.
6. Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili ed hanno effetto trascorsi giorni venti dalla loro assunzione al protocollo generale del Comune. Fino alla elezione della nuova carica da tenersi entro gg. 30 dalla presentazione delle dimissioni le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.
7. Il Presidente ed il Vice presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

8. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata per appello nominale entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualsiasi disposizione regolamentare in contrasto con la presente norma s'intende abrogato.

Art. 43
Attribuzioni e prerogative
del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è organo deputato alla presidenza del Consiglio comunale e ne ha la rappresentanza giuridica.
2. Egli è attributario delle funzioni seguenti :
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) convoca e fissa, di concerto con il Sindaco, le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) attesta, a richiesta dei consiglieri la loro partecipazione alle sedute consiliari.
3. Egli è tenuto a riunire il Consiglio - in un termine non superiore a 20 giorni - quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Egli riceve un trattamento economico determinato in ossequio alla legislazione vigente.

Art. 44
Il Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile della amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: **“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”**.
Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 45

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.L.vo n. 267/2000.;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il segretario generale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) può conferire e revocare al segretario generale, previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - h) nomina i componenti degli osservatori e delle consulte che il Consiglio Comunale vorrà istituire secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti;
 - i) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
 - j) può stipulare accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, previa istruttoria del Dirigente competente (ai sensi dell'art.11 L.241/90);
 - k) Gli atti del Sindaco non diversamente nominati dalla legge e dallo Statuto, assumono il nome di “Decreti o Provvedimenti”.

Art. 46

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 47

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è scelto tra gli Assessori in carica ed è nominato con atto monocratico del Sindaco, che con atto analogo lo può revocare.
2. Egli sostituisce il Sindaco in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 48

La mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della sua Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la sua Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 49

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla data di assunzione al protocollo generale del Comune. Trascorso tale termine, il Segretario Generale dà immediata comunicazione al Prefetto perché questi adotti i conseguenti provvedimenti.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da un collegio medico – scientifico di tre personalità designato dal consiglio comunale, attribuendo a ciascun consigliere l'espressione di un solo voto, composto da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dalla Giunta Municipale.
4. Il collegio, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione, a scrutinio segreto.

Art. 50

Giunta Comunale

1. La giunta è un organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali

approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività, preferibilmente in sede di discussione ed approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 51

Giunta Comunale: composizione e nomina

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di un numero di Assessori, tra cui un vice-sindaco, non superiore a sette, che possono essere scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
2. La proposta di nomina di Assessori esterni al Consiglio è accompagnata dalla presentazione di un curriculum comprovante la professionalità degli stessi e/o l'esperienza maturata in settori o strutture di grande rilevanza sociale e/o economiche.
3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco con proprio atto. La funzione di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Qualora un consigliere assuma la carica di Assessore, nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio; può sostituirli e/o distribuire diversamente le deleghe loro precedentemente assegnate.
5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del sindaco, fino al terzo grado.
6. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 52

Il funzionamento della Giunta

1. Le funzioni della Giunta sono esercitate collegialmente.
2. Essa delibera, su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
3. Le sedute della Giunta comunale sono convocate e presiedute dal Sindaco o da chi ne fa le veci e non sono pubbliche.
4. Su richiesta del Sindaco, vi possono partecipare i funzionari apicali del comune, il collegio dei revisori per essere consultati in ordine a specifici argomenti afferenti le loro funzioni.
5. L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad essa connesse.
6. L'Assessore partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto; alle adunanze del Consiglio Comunale, partecipa con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Art. 53

Le attribuzioni della Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - b) predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - d) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - e) adotta la deliberazione di nomina e revoca del direttore generale e autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum, di cui all'art.8 del D.L.vo n. 267/2000, e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - k) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario generale o il direttore generale, se nominato;
 - l) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - m) approva il P.E.G. su proposta dei responsabili dei rispettivi settori.

Art. 54

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 55

Pubblicità delle spese elettorali

1. I Consiglieri comunali ed il Sindaco debbono presentare, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto delle spese elettorali sostenute per la campagna elettorale propria e quella delle rispettive liste.
2. Il deposito delle liste e/o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendano vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere, altresì, reso pubblico - entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale - il rendiconto della spesa dei candidati e delle liste.

Art. 56
Pari opportunità negli organi

1. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco pongono particolare attenzione alla pari opportunità garantendo - ove possibile - la presenza femminile in Giunta, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

TITOLO V

Uffici e personale

Capo I
Uffici

Art. 57
Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 58
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita al direttore generale, ove nominato, ai dirigenti o capi settore ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 59
Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le

responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, segretario generale e/o direttore generale e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun area o settore e di verificarne il conseguimento; al direttore generale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il livello massimo di inquadramento del personale è quello dirigenziale. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce condizioni e modalità di attribuzione sia della dirigenza che delle funzioni dirigenziali da attribuire alle figure apicali di categoria "D". Di conseguenza l'organizzazione del comune si articola in aree, settori, sezioni (servizi) ed uffici che non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente, così come disposto dall'apposito regolamento.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 60

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore generale, il responsabile del settore e del servizio e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostuttura comunale.

Art. 61

Direttore generale

1. E' nominato dal sindaco, intuitu personae previa delibera della giunta comunale, al di fuori della dotazione organica del comune, con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere quella del mandato del Sindaco secondo i criteri indicati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza in un quadro di corresponsabilità con i capi settore che, comunque, rispondono delle funzioni loro assegnate.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.
5. Allo stesso competono le funzioni individuate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che ne disciplina, altresì, le ipotesi di revoca, sostituzione ed i rapporti con il segretario generale.

Art. 62

Dirigenti, capisettore e responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Dirigenti, se nominati, i capisettore ed i responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Ai dirigenti e/o ai capisettore sono attribuiti tutti i compiti previsti dal D.L.vo n.267/2000, dalle leggi di settore e dall'art. 17 del D.lg.vo n.29/93.
4. La sovrintendenza ed il coordinamento dei dirigenti e/o capisettore spetta al Segretario generale o al direttore generale, ove nominato.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il dirigente, se nominato, o il caposettore sarà sostituito con provvedimento motivato del Sindaco, nel caso in cui il sostituto non sia stato già indicato nell'atto di nomina.

Art. 63

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione e funzionari dell'area direttiva.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 64

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 65

Il Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico, la conferma, la revoca e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e ai burocrati del Comune ed esercita le funzioni stabilite dalle leggi e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 66

Vicesegretario generale

1. L'Ente è dotato di un vice segretario generale cui compete collaborare fattivamente con il Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
2. L'Ente è dotato di un vice segretario generale cui compete collaborare fattivamente con il Segretario nell'esercizio delle competenze sue proprie, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

Tale funzione viene affidata dal Sindaco ad uno dei capi settore dell'Ente che abbia specifica professionalità e competenza ed, in particolare, i requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

TITOLO VI

Finanza e contabilità

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 67

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dai regolamenti comunali che disciplinano la materia.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonoma finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 68

Il controllo di gestione contabile e la contabilità economica

1. L'Ente si dota di una contabilità per centri di costo sulla base degli articoli 2424, 2425, 2425 bis e segg. del c.c..
2. Tale contabilità coordinata alla contabilità finanziaria conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.
3. Il controllo di gestione è organizzato presso l'ufficio di Ragioneria. Esso è incaricato della rilevazione, in forma quantitativa, dei dati attinenti alle risorse impiegate e dei servizi resi. Esso trasmette trimestralmente i dati all'Ufficio del Sindaco per l'analisi costi/benefici. L'Ufficio del Sindaco - sulla base dell'insieme dei dati, informa i Capi Gruppo riuniti in Conferenza - e, successivamente, rende pubblici i dati.

Inoltre esso, per quanto attiene alla sufficienza e all'esattezza dei dati contabili utilizzati è soggetto alla funzione revisionale del Collegio dei revisori.

4. La Giunta valuta i dati pubblicati e propone al Presidente del Consiglio comunale, ove occorra, la convocazione del Consiglio comunale per la discussione della gestione.
5. Il regolamento per la contabilità coordinata dovrà prevedere i criteri di controllo di bilancio e del programma di bilancio secondo i principi della programmazione e controllo per centri di costo, fondati sul piano dei conti e sul controllo di gestione.

Art. 69 **Statuto del Contribuente**

Il Comune recepisce lo statuto del contribuente, approvato con legge 27.07.2000, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni, ed uniforma la sua condotta ai principi fondamentali in esso contenuti.

Art. 70 **La revisione economica- finanziaria**

Il Consiglio Comunale elegge , con voto limitato a due componenti , un collegio di revisori composti da tre componenti.

La nomina, la durata in carica ed i compiti dei revisori dei conti sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 71 **Disposizioni finali**

Il Comune è tenuto ad adeguare i regolamenti vigenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle norme statutarie.